

Roma, 29 settembre 2017
Prot. n. 65/17

On line per il tramite del SIPE

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198-ROMA

Oggetto: modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari – Osservazioni al Documento per la consultazione del 28 luglio 2017.

L'Assoreti desidera ringraziare codesta rispettabile Commissione per avere consentito al mercato di esprimere considerazioni sulle modifiche al Regolamento Intermediari contenute nel Documento in oggetto, le quali vanno nella lodevole direzione di razionalizzare la disciplina dei consulenti finanziari e dell'Organismo di cui all'art. 31, comma 4, del TUF, adeguandola alle novità introdotte con il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di recepimento della MiFID II.

L'Assoreti, nella sua qualità di socia fondatrice dell'Organismo, ha già condiviso con le altre Socie fondatrici, ABI e ANASF, le osservazioni che tale Ente sta inviando nella sua veste di soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio della vigilanza sugli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari e che involgono la gran parte della disciplina trattata nel Documento in consultazione.

Le presenti considerazioni si concentreranno, quindi, su due soli aspetti riguardanti, il primo, direttamente l'Assoreti nella sua veste di associazione partecipante all'Organismo in rappresentanza dei soggetti abilitati all'offerta fuori sede, e il secondo, le proprie Associate con riferimento specifico alla nuova disciplina della conservazione della documentazione.

1) *Criteri di rappresentatività in seno all'Organismo (art. 96)*

L'Assoreti condivide i nuovi e più stringenti criteri di rappresentatività previsti nell'art. 96, obiettivamente coerenti con l'attribuzione all'Organismo della funzione pubblica di vigilanza sui consulenti finanziari.

Al contempo, essa avverte il peso della responsabilità che deriva dall'esercizio di tale funzione, di cui si sente particolarmente investita quale Associazione di cui



possono far parte, per statuto, esclusivamente “*i soggetti abilitati che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti avvalendosi di propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede*” e nel cui organo amministrativo siedono gli esponenti di vertice di soggetti abilitati che si avvalgono di un numero di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede pari, esso solo, al 50% del totale degli iscritti all’albo con mandato attivo.

Il rilascio della delega esclusiva da parte delle Associate a rappresentarle in seno all’Organismo costituisce, in mancanza di altri sufficientemente validi, il requisito idoneo a garantire l’effettiva rappresentanza della scrivente come delle altre Associazioni professionali; a quest’ultimo riguardo, si chiede a codesta Autorità di confermare, in assenza di un’esplicita previsione nel testo normativo, che il numero delle deleghe debba raggiungere almeno la percentuale del 10% del “settore” rappresentato.

2) Conservazione della documentazione (artt. 103 e 109)

L’art. 109, comma 2-ter, prevede che “*i documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall’intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera*”.

Dal commento svolto da codesta Autorità si evince, se non si è male inteso, che la suddetta norma si riferisce ai documenti che nascono digitali e assolve allo scopo di derogare per essi all’obbligo di conservazione altrimenti gravante sul consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Tanto premesso, si chiede a codesta Autorità di chiarire innanzitutto se debbano ritenersi ancora valide tutte le precisazioni contenute nella Comunicazione del 22 febbraio 2016, n. 0015155/2016, e in particolare quella per cui il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede debba comunque comunicare all’Organismo un luogo di conservazione della documentazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari, anche nel caso in cui l’intera documentazione dovesse essere nativa digitale.

Nella suddetta Comunicazione questa soluzione veniva motivata rilevandosi che potrebbero “*sempre esserci clienti che non accettano l’utilizzo di documenti informatici da sottoscrivere con FEA [firma elettronica avanzata], per i quali la documentazione cartacea dovrà essere conservata nel luogo oggetto di comunicazione*”. In tal modo, tuttavia, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sarebbe tenuto a dichiarare che conserva presso di sé una documentazione che si trova in realtà nell’esclusiva disponibilità dell’intermediario preponente e di cui viene ora anche meno, coerentemente, l’obbligo di conservare. Più coerente con la realtà sarebbe, invece, che egli comunicasse all’Organismo che la documentazione di sua pertinenza nasce in formato digitale ed è pertanto conservata dall’intermediario.

Nel caso, invece, in cui solo parte della documentazione fosse nativa digitale, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dovrebbe comunicare



all'Organismo il luogo in cui conserva la restante parte della documentazione, presso di sé o presso l'intermediario preponente. E qualora comunicasse di detenere la restante documentazione presso di sé, sarebbe comunque preservato il principio dell'unicità del luogo di conservazione, poiché la documentazione nativa digitale detenuta dall'intermediario fuoriesce, come visto, dal perimetro dell'obbligo di conservazione gravante sul consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Si chiede di confermare la bontà delle conclusioni esposte.

Si condividono, per il resto, le scelte regolatorie poste alla base delle novità riguardanti la disciplina dell'attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, contenuta nella parte IV del Libro VIII.

*** ** ***

Si ringrazia per l'attenzione che potrà essere dedicata alle presenti considerazioni e si rimane a disposizione per qualsiasi desiderata collaborazione.

Cordiali saluti.

Marco Tofanelli
